

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3353

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E,
AD INTERIM, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BERLUSCONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998

Presentato il 6 novembre 2002

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il Mozambico è considerato fra i 10 Paesi più poveri al mondo con un reddito *pro-capite* annuo stimato intorno ai 210 dollari USA (anno 2001, fonte Istituto nazionale di statistica — INE — del Mozambico): circa un terzo della popolazione urbana ed i due terzi di quella rurale vivono in condizioni di povertà assoluta. Il Paese è inoltre altamente dipendente dagli aiuti internazionali e presentava un rapporto fra debito estero e prodotto interno lordo (PIL) pari al 105 per cento nel 2001.

Ciononostante, dalla firma degli Accordi di Roma, nel 1992, il Mozambico ha avviato con successo, grazie anche al sostegno internazionale, un processo di riconciliazione, ricostruzione istituzionale e intenso sviluppo economico. Progressi sono stati registrati dalla comunità internazionale nella gestione finanziaria e nella volontà espressa dal Governo di Maputo di proseguire sul cammino della trasparenza nella formulazione del bilancio dello Stato.

Questo è dimostrato anche dai maggiori indicatori macroeconomici, sicuramente ottimi per un Paese in via di sviluppo: il PIL ha mantenuto una crescita considerevole, compresa fra il 7 per cento del 1996 e il 12,6 per cento del 2001. Nel corso del 2000 — nonostante i rilevanti danni provocati dall'alluvione nei settori nevralgici del Paese — l'economia nazionale è cresciuta ad un tasso del 3,8 per cento secondo i dati forniti dall'INE. Uno dei principali elementi della crescita di questi ultimi anni può essere ricondotto alla pace

ed alla stabilità politico-istituzionale. Soprattutto l'incremento della produzione agricola ed il lieve miglioramento del tenore di vita delle famiglie contadine hanno contribuito ad attenuare, anche se in misura non ancora sufficiente, il livello di povertà del Paese.

Le statistiche del 2001 registrano un'inflazione del 9 per cento, risultato senz'altro positivo rispetto a quello dell'anno precedente (12,70): ciò dimostra che essa è rimasta costantemente sotto controllo grazie a delle attente politiche monetarie messe a punto dalle autorità mozambicane.

Non va infine trascurato, nel quadro macroeconomico, l'importante « processo di privatizzazioni » che il Governo mozambicano ha condotto a partire dai primi anni '90: quasi 1.000 imprese statali sono state interessate a tale processo, il quale ha attirato notevoli quantità di capitale privato, sia nazionale che internazionale.

Sin dal 1992, l'atteggiamento delle autorità mozambicane verso gli investimenti stranieri è stato molto aperto e questo ha attirato una notevole quantità di capitali esteri nel Paese (i maggiori Paesi investitori ed esportatori nel 2000 in ordine di importanza sono stati Sudafrica, Portogallo e Giappone, rispettivamente con il 35 per cento, il 7,6 per cento e il 4,2 per cento; l'Italia risulta al nono posto con un incidenza percentuale dell'1,4 per cento).

Per quel che concerne la capacità istituzionale del Mozambico di attrazione degli investimenti, se da un lato va detto che ancora oggi gli apparati amministra-

tivi scontano la loro arretratezza burocratica e, spesso, un discreto grado di corruzione, non può d'altra parte essere sottaciuto che alcuni organi locali preposti all'assistenza degli investimenti stranieri, quali il *Centro de Promoção de Investimentos* (CPI) svolgono un'azione lodevole ed efficace nell'assistere i nuovi investitori stranieri.

In generale, si può affermare che il Paese possiede buone possibilità di attrarre investimenti stranieri; ecco alcuni fattori che vanno in tale direzione:

— decennale stabilità politica (fattore non sempre scontato nella regione australe dell'Africa come dimostrano gli esempi di Angola, Repubblica democratica del Congo e Zimbabwe);

— costo relativamente basso della manodopera rispetto all'Italia (a titolo di esempio, il costo di un operaio/muratore di media qualifica è di circa 50/75 euro mensili, mentre di un capocantiere, di solito un ingegnere o un geometra, corrisponde a 750/1.000 euro mensili);

— facilità di reperire materie prime di ogni genere, data la vicinanza con il Sudafrica;

— possibilità di avere accesso ad un mercato di vendita molto più ampio dei confini nazionali, raggiungendo tutti i consumatori potenziali dell'area *Southern African Development Community* (della quale il Mozambico è membro).

I rapporti tra l'Italia ed il Mozambico sono ottimi, ed hanno origine dalla solidarietà di ambienti parlamentari, sindacali, culturali ed economici italiani fin dalla lotta di liberazione contro il colonialismo portoghese; l'Italia, inoltre, ha svolto un ruolo centrale nel processo negoziale che ha portato il Paese alla pace: proprio quest'anno ricorre il decennale degli Accordi di pace firmati a Roma il 4 ottobre 1992, evento che sarà commemorato dalle autorità di Maputo per l'importanza ed il carattere esemplare che gli Accordi hanno rappresentato per l'insieme del continente africano.

Negli ultimi 3-4 anni il numero delle aziende italiane presenti in Mozambico è andato sempre più crescendo: attualmente la nostra imprenditoria è presente in vari progetti infrastrutturali, tra cui gli interventi di riabilitazione e di ammodernamento della rete fissa telefonica. L'interscambio commerciale tra l'Italia e il Mozambico ha fatto registrare negli ultimi tre anni un saldo costantemente attivo per l'Italia.

La presenza imprenditoriale italiana in Mozambico è costituita da circa trenta aziende, di grande, media e piccola dimensione, che svolgono attività nei settori più disparati, quali le grandi opere infrastrutturali, le costruzioni edili, i trasporti, le telecomunicazioni, l'agro-alimentare, la ristorazione ed il settore del legno, con ottimi risultati (come dimostra l'esempio di un'impresa produttrice di mobili, che in pochi anni ha quintuplicato il suo fatturato, oppure quello di una ditta di trasporti, che assicura quasi il 50 per cento della distribuzione dei prodotti di un'altra importante azienda italiana del settore agro-alimentare, nella zona sud del Paese).

Le maggiori possibilità di investimento per imprese italiane in Mozambico sono nel settore della trasformazione primaria dei prodotti agricoli (come la produzione di concentrati di frutta in genere, totalmente assente nel Paese), nel settore agro-zootecnico, in special modo nell'allevamento di bovini da macello e per la produzione del latte ed in quello della telefonia (fissa e mobile). Ultimamente si sono aperti spiragli per opportunità di investimenti e di accordi commerciali nel settore del turismo, campo su cui il Mozambico sta investendo sempre più per il suo sviluppo economico. A tale riguardo va segnalato che nel mese di maggio scorso l'Istituto per il Commercio Estero ha organizzato una missione di imprenditori italiani del settore turismo in Mozambico, nel corso della quale gli operatori italiani hanno potuto prendere contatti *in loco* per la costruzione di complessi alberghieri e per stringere accordi con le locali agenzie turistiche.

Fra Italia e Mozambico sono stati firmati nel dicembre 1998 l'Accordo bilaterale per evitare la doppia imposizione fiscale e l'Accordo bilaterale per la promozione e la protezione degli investimenti. Il Mozambico ha ratificato il primo di questi Accordi mentre da parte italiana ancora manca la ratifica su entrambi. La loro tempestiva entrata in vigore potrà assicurare un processo di rilancio delle relazioni commerciali fra Italia e Mozambico.

In sintesi, il Mozambico, per i motivi sopra esposti, presenta un quadro generale più propizio che in passato agli investimenti esteri, in termini di garanzie democratiche, di stabilità politica, di sostegno internazionale, nonché di impegno dimostrato nel procedere a riforme strutturali.

L'Accordo sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti tra l'Italia e il Mozambico, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998, si iscrive nell'ambito delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico organico per gli imprenditori di entrambi i Paesi assicurando le condizioni più propizie per intensificare i rapporti economici, lo scambio di esperienze ed i reciproci investimenti.

Per quel che concerne gli interessi italiani, obiettivo dell'Accordo è di assicurare alle nostre imprese, e più in generale ai nostri operatori, quelli che hanno già investito in Mozambico e quelli che, anche in considerazione dell'Accordo, potranno effettuare investimenti in futuro, l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale (dall'ordinamento giuridico del Paese o da specifici accordi) agli investimenti nazionali e/o esteri, nonché di garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali, sia l'applicazione di criteri imparziali di risoluzione di eventuali contenziosi.

Esame degli articoli dell'Accordo.

Dopo un primo articolo dedicato alla precisa definizione dei termini utilizzati, l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento

« giusto ed equo », ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2) contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi.

È prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per danni o perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, disordini o altri eventi analoghi sopravvenuti sul territorio dell'altra parte Contraente (articolo 4).

In base all'articolo 5, le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni, sequestri, non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o di interesse nazionale. In tal caso è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi (calcolati sulla base dei tassi EURIBOR semestrali), maturati dalla data di nazionalizzazione o di esproprio alla data di pagamento. Nello stesso articolo viene inoltre contemplato il diritto di prelazione del proprietario del bene espropriato, laddove, dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti.

Ognuna delle Parti Contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e di redditi relativi agli investimenti, da effettuare liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articoli 6 e 8).

Se una Parte Contraente ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento do-

vuto dall'altra Parte Contraente (diritto di surroga, articolo 7).

L'articolo 9 riguarda la regolamentazione delle controversie che possono insorgere tra investitori e Parti Contraenti. Questa disposizione stabilisce che, nel caso in cui le controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi o secondo le pertinenti leggi in vigore (nel caso in cui un investitore o una entità di una delle Parti Contraenti abbia stipulato un accordo di investimento basato sulla locale normativa), l'investitore o l'entità in questione potranno, a loro scelta, sottoporre la controversia: *a)* ai Tribunali locali territorialmente competenti; *b)* ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* che opera in conformità al regolamento della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); *c)* al Centro internazionale per il regolamento delle controversie in materia di investimenti per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sul regolamento delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati; *d)* altre procedure di arbitrato internazionale, meccanismi o strumenti giuridici accettati e ratificati da entrambe le Parti Contraenti.

Le controversie tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* secondo la procedura stabilita all'articolo 10 dell'Accordo.

L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti Contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari (articolo 11).

L'articolo 12 stabilisce che le Parti Contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora derivanti da Accordi internazionali, da principi generali di diritto internazionale e da leggi, regolamenti, disposi-

zioni o contratti specifici. Secondo questa norma, nel caso in cui successivamente all'investimento effettuato abbia luogo una modifica delle leggi, regolamenti, atti amministrativi o misure di politica economica direttamente o indirettamente concernenti l'investimento, a richiesta dell'investitore sarà applicato il medesimo trattamento che era applicabile all'investimento al momento in cui ne fu approvata la realizzazione.

Le disposizioni dell'Accordo si applicheranno altresì agli investimenti già esistenti, effettuati successivamente al 18 agosto 1984, qualora conformi alle pertinenti leggi sugli investimenti vigenti nei Paesi delle Parti Contraenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo (articolo 13).

La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a partire dalla data della seconda delle due notifiche sull'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi e sarà tacitamente rinnovata per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non denunci l'Accordo dandone notifica scritta con un anno di anticipo sulla data di scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 14 e 15).

Le Parti Contraenti hanno infine convenuto di corredare l'Accordo in parola con un Protocollo addizionale comprendente alcune disposizioni che integrano ed interpretano determinati aspetti dell'Accordo stesso.

Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Mozambico e degli investimenti del Mozambico in Italia.

Nota contabile.

Dall'attuazione dell'Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per la copertura degli eventuali danni subiti in Italia da investitori del Mozambico in conseguenza di avvenimenti eccezionali (articolo 4 dell'Accordo), certamente non preventivamente quantificabili, si provvederà, così come normalmente accade, con la legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

Il risarcimento per l'eventuale nazionalizzazione o esproprio di investimenti del Mozambico in Italia (articolo 5) anch'esso non preventivamente quantificabile, sarà

coperto dalle disposizioni che disporranno l'esproprio stesso.

Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dalle procedure per la risoluzione delle controversie (articolo 9) si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

L'accluso disegno di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* secondo la procedura stabilita all'articolo 10, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario; incidenza sulle leggi e regolamenti vigenti; compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario (esplicitamente escluse dell'articolo 3 dell'Accordo) o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta — oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione — norme di adeguamento al diritto interno, né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.*A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte.*

Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1 dell'Accordo. Esse non sono innovative.

B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa e individuazione di effetti abrogativi implicati.

L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella, o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun

Accordo vigente in materia tra Italia e Mozambico, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.

Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'OCSE.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

Sono coinvolti sotto il profilo economico dall'introduzione della regolamentazione:

- i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Mozambico;
- i soggetti del Mozambico che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Italia.

L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane presenti in Mozambico, principalmente impegnate nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, agricolo, agroalimentare, produzione e commercializzazione del legno. Sono inoltre presenti in Mozambico importanti imprese italiane di costruzioni.

In aggiunta, l'Accordo potrebbe agevolare le iniziative ed attivare l'interesse degli imprenditori italiani in Mozambico in alcuni settori dell'economia che hanno registrato una costante crescita. Tra questi, di notevole interesse, i settori dell'agrozootecnico, dell'agroalimentare, della telefonia e del turismo per i quali il Governo è alla ricerca di finanziamenti privati.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i settori nei quali siano stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Mozambico e del Mozambico in Italia.

Detto quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisite indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle due Parti Contraenti.

L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggiore volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. Principali risultati attesi dell'Accordo, a livello sia micro sia macroeconomico, sono costituiti, rispettivamente, dal trasferimento dall'Italia

al Mozambico di *know-how* tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione, nonché, ovviamente, dall'effetto moltiplicativo degli investimenti, premessa indispensabile di sviluppo economico e di una maggiore dinamica concorrenziale.

L'Accordo è in linea con la volontà del Governo del Mozambico di stimolare la promozione degli investimenti e di procedere con il programma di liberalizzazione del mercato e di privatizzazione delle principali imprese pubbliche. E altresì in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di una rete sia di piccole e medie imprese sia di unità industriali di grandi dimensioni. Il sistema dell'impresa privata e degli investimenti esteri sono pertanto considerati come elementi propulsori della crescita economica.

Sono quindi positive ed importanti le ricadute economiche e sociali che l'Accordo potrà avere in Mozambico ed in Italia.

C) Aspetti organizzativi.

L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.

D) Opzioni alternative alla regolazione.

L'Accordo si propone di colmare una lacuna nello stato esistente della regolamentazione dei rapporti tra Italia e Mozambico; non è quindi percorribile la cosiddetta « opzione nulla ».

Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO
SULLA
PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico (di seguito denominati le Parti Contraenti);

desiderando stabilire condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, ed in modo particolare per quanto concerne gli investimenti effettuati dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

e,

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, fondate su accordi internazionali, contribuiranno a stimolare le iniziative imprenditoriali ed a favorire la prosperità di entrambe le Parti Contraenti;

concordano quanto segue.

**Articolo 1
(Definizioni)**

Ai fini del presente Accordo :

1. Con il termine "investimento" si intende ogni investimento effettuato da persona giuridica o fisica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti delle Parti Contraenti.

Il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili e diritti di proprietà *in rem*;
- b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione od ogni altro titolo di credito, così come titoli di Stato e pubblici;
- c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto ad un servizio avente valore economico connessi ad un investimento, così come redditi reinvestiti e utili di capitale;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, progetti industriali, diritti sulla proprietà intellettuale ed industriale, know-how, nomi depositati e valore di avviamento connessi ad un investimento;

- e) spese in conto capitale effettuate sotto licenza e franchising, in conformità alla legge, incluse quelle connesse con i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
- f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sostanza dell'investimento stesso.

2. Il termine "investitore" indica qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, così come consociate, filiali, o succursali estere controllate dalla suddetta persona fisica o giuridica.
3. Il termine "persona fisica" indica, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi persona fisica avente la nazionalità di quello Stato in conformità alle sue leggi.
4. Il termine "persona giuridica" indica, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede principale nel territorio di tale Parte Contraente e da questa riconosciuto, come istituti pubblici, società di persone, di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che siano o meno a responsabilità limitata.
5. Il termine "reddito" indica i proventi ricavati da un investimento, ivi compresi in particolare profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o pagamenti per servizi tecnici ed ogni altra forma di pagamento, sia in denaro che in natura.
6. Il termine "territorio" indica, oltre alle superfici comprese entro i confini del Paese di ciascuna Parte Contraente, anche le zone marittime. Queste ultime comprendono, altresì, le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitino la loro sovranità e diritti di sovranità o giurisdizione, in conformità al diritto internazionale.
7. "Accordo di investimento" indica un Accordo fra una Parte (o sue Agenzie o rappresentanti) ed un investitore dell'altra Parte concernente un investimento.
8. "Trattamento non discriminatorio" indica il trattamento che sia almeno altrettanto favorevole quanto il miglior trattamento nazionale o quello assicurato alla Nazione più favorita.

Articolo 2

(Promozione e Protezione degli Investimenti)

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio.
2. Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti avranno il diritto di effettuare attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di ciascuna Parte Contraente e delle Convenzioni Internazionali afferenti la materia, vigenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

3. Ciascuna delle due Parti Contraenti dovrà sempre garantire un trattamento equo e giusto agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna delle due Parti Contraenti assicurerà che non siano in alcun modo soggetti a misure ingiustificate o discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nè le società ed imprese in cui detti investimenti siano stati effettuati.
4. Ciascuna Parte Contraente stabilirà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, incluso l'adempimento, in buona fede, di tutti gli obblighi assunti nei confronti di ciascun specifico investitore.

Articolo 3

(Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione più favorita)

1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai conseguenti redditi realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti, ed ai conseguenti redditi, realizzati da propri cittadini o da investitori di Stati Terzi.
2. Qualora dalla legislazione di una delle Parti Contraenti, o dagli obblighi internazionali vigenti o che possano entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, dovesse emergere un quadro giuridico secondo cui agli investitori dell'altra Parte Contraente verrebbe concesso un trattamento più favorevole di quello previsto in questo Accordo, tale più favorevole trattamento sarà applicato anche ai rapporti in essere.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e privilegi che una Parte Contraente può concedere agli investitori di Stati terzi in virtù della loro appartenenza ad Unioni Doganali od Economiche, ad un Mercato Comune, ad un' Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale, o ad Accordi stipulati per prevenire la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Articolo 4

(Risarcimenti per Danni o Perdite)

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti dovessero subire perdite o danni a propri investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati d' emergenza, conflitti civili od altri eventi analoghi, la Parte Contraente ove l'investimento è stato effettuato accorderà loro in tutti i casi un indennizzo non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Stati terzi per perdite o danni della stessa natura. Gli indennizzi saranno liberamente trasferibili, senza indebito ritardo.

Articolo 5
(Nazionalizzazioni o Espropri)

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno assoggettabili ad alcuna misura che possa limitarne, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, il possesso, il controllo o godimento, salvo laddove specificatamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale, o da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali aventi giurisdizione sul territorio della Parte Contraente.
2. Gli investimenti effettuati da investitori di una delle due Parti Contraenti non saranno "de jure" né "de facto", direttamente né indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a qualsiasi misura avente equivalente effetto nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o di interesse nazionale ed a fronte di immediato, pieno ed effettivo risarcimento, nonché a condizione che tali misure siano state adottate su base non discriminatoria ed in conformità a tutte le disposizioni e procedure di legge.
3. Il giusto risarcimento sarà calcolato sulla base del reale valore di mercato attribuito all'investimento immediatamente prima che la decisione di nazionalizzare od espropriare sia stata annunciata o resa pubblica.

In assenza di accordo tra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante il procedimento di nazionalizzazione od esproprio, il risarcimento verrà calcolato nella valuta in cui l'investimento è stato effettuato e secondo i parametri di riferimento adottati o presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.

Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sarà quello prevalente alla data immediatamente antecedente il momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio siano stati annunciati o resi pubblici.

Senza limitare la portata del presente Articolo, nel caso in cui l'oggetto di una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia una persona giuridica costituita congiuntamente da investitori italiani e mozambicani, la valutazione della quota di ciascun investitore sarà, nella valuta dell'investimento, non inferiore al valore iniziale, proporzionalmente accresciuto degli aumenti di capitale e della rivalutazione di capitale, degli utili non distribuiti e dei fondi di riserva, e proporzionalmente ridotto del valore delle perdite.

4. Il risarcimento sarà considerato effettivo se corrisposto nella stessa valuta in cui è stato effettuato l'investimento.
5. Il risarcimento sarà considerato pronto se avverrà senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese.
6. Il risarcimento dovrà includere gli interessi, calcolati sulla base del tasso LIBOR a sei mesi, a partire dalla data della nazionalizzazione o espropriazione sino alla data del pagamento.
7. Il cittadino o la Società di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del suo investimento è stato espropriato, avrà diritto ad un sollecito accertamento da parte delle competenti Autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, volto a determinare se tale espropriazione sia avvenuta, e in tal caso se questa ed il relativo risarcimento siano

conformi ai principi del diritto internazionale, ed a decidere su tutte le altre questioni connesse.

8. In assenza di accordo tra l'investitore e la competente Autorità, l'ammontare del risarcimento sarà stabilito secondo le procedure sul regolamento delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. I proventi dell'indennizzo saranno liberamente trasferibili.
9. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno, altresì, agli utili da investimento nonché, nel caso di cessazione dell'attività, ai proventi della liquidazione
10. Qualora successivamente all'esproprio il luogo, le attività od i beni parzialmente o totalmente espropriati per un preciso scopo di pubblica utilità non siano stati utilizzati, o conservati per il raggiungimento di tale scopo, per un periodo massimo di 5 anni, l'ex proprietario avrà il diritto di prelazione, a parità di ogni altra condizione, per il riacquisto o il rientro in possesso dei predetti luogo, attività o beni.

Articolo 6

(Rimpatrio di capitali profitti e redditi)

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti garantirà agli investitori dell'altra Parte Contraente il trasferimento all'estero, senza indebiti ritardi ed in valuta convertibile, di quanto segue:
 - a) capitale e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti;
 - b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici;
 - c) redditi derivanti da vendita totale o parziale o da liquidazione totale o parziale di un investimento;
 - d) fondi per restituzione di prestiti connessi ad un investimento e per corresponsione dei relativi interessi;
 - e) remunerazioni e spettanze corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, per l'ammontare e secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale e dai regolamenti in vigore.
2. Senza limitare la portata di quanto disposto all'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, nel caso questo sia più favorevole.

Articolo 7

(Surroga)

Nel caso in cui una Parte Contraente (od un suo Ente) abbia prestato una garanzia a copertura di rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti al predetto investitore sulla base di

detta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente (o al suo Ente). Circa il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente (od al suo Ente) sulla base di tale cessione, si applicheranno le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8 (Procedure di trasferimento)

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati in valuta convertibile, senza alcun indebito ritardo ed entro 6 mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali. I trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore fa domanda di trasferimento, salvo quanto disposto al paragrafo 3 dell'Articolo 5, circa il tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione od esproprio.
2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si ritengono adempiuti quando l'investitore abbia ottemperato alle procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento.

Articolo 9 (Regolamento delle Controversie tra Investitori e Parti Contraenti)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra una delle due Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente in materia di investimenti, comprese quelle concernenti l'ammontare del risarcimento, saranno risolte per quanto possibile in via amichevole.
2. Qualora un investitore od una entità di una della Parti Contraenti abbia stipulato un accordo di investimento secondo le pertinenti leggi in vigore, si applicherà la procedura prevista in detto accordo di investimento.
3. Qualora una controversia non possa essere risolta in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di regolamento, l'investitore o l'entità in questione potranno, a loro scelta, sottoporre la controversia:
 - a) al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale;
 - b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformità al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), la Parte Contraente che ospita l'investimento sottoscrivendo qui di accettare il deferimento a detto arbitrato;
 - c) al Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie in materia di Investimenti per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sul regolamento delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, qualora ed a partire dal momento in cui le Parti Contraenti vi abbiano aderito;
 - d) altre procedure di arbitrato internazionale, meccanismi o strumenti giuridici accettati e

ratificati da entrambe le Parti Contraenti;

4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via diplomatica qualsiasi questione concernente una procedura arbitrale o procedimenti giudiziari già avviati, fino a quando tali procedimenti siano conclusi ed una delle due Parti Contraenti abbia mancato di ottemperare alla decisione del Tribunale arbitrale o del Tribunale ordinario entro il periodo previsto dalla sentenza, ovvero entro il periodo che può essere determinato sulla base delle disposizioni del diritto interno o internazionale applicabili al caso di specie.

Articolo 10

(Regolamento delle controversie tra Parti Contraenti)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno risolte, per quanto possibile, in via amichevole, per i canali diplomatici.
2. Qualora la controversia non possa essere regolata entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, tale controversia sarà sottoposta, su richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc come previsto nei paragrafi successivi del presente Articolo.
3. Il Tribunale arbitrale verrà costituito secondo le seguenti modalità: entro due mesi dal momento in cui perviene la richiesta di arbitrato, ciascuna delle Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. I due membri designeranno a loro volta un cittadino di uno Stato terzo in qualità di Presidente. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri.
4. Se entro il periodo specificato nel paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non sono state effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti può, in mancanza di altre intese, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare la nomina. Qualora il Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato ad effettuare la nomina, questa sarà effettuata dal Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato ad effettuare la nomina, sarà invitato ad effettuarla il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non abbia la cittadinanza di alcuna delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza dei voti, e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti sosterranno i costi del proprio arbitrato e dei propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente, ed ogni qualsiasi altra spesa, saranno suddivise in parti uguali tra le Parti Contraenti. Il Tribunale arbitrale deciderà in merito alle proprie procedure.

Articolo 11 **(Relazioni tra Governi)**

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dal fatto che le Parti Contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 12 **(Applicazione di altre disposizioni)**

1. Qualora una questione risulti disciplinata sia dal presente Accordo che da altro Accordo internazionale cui entrambe le Parti Contraenti abbiano aderito, ovvero da disposizioni generali del diritto internazionale, saranno applicate in ciascuna Parte Contraente, agli investitori dell'altra Parte Contraente, le disposizioni più favorevoli.
2. Ogniqualvolta il trattamento concesso da una delle Parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità alle proprie pertinenti leggi e regolamenti o ad altre disposizioni o specifici contratti o autorizzazioni d'investimento o accordi d'investimento, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.

Qualora la Parte che ospita l'investimento non abbia applicato tale trattamento in conformità a quanto sopra, e l'investitore abbia subito un danno in conseguenza di ciò, agli investitori sarà riconosciuto un risarcimento per tali danni in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.

3. Qualora successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento abbia luogo una modifica delle leggi, regolamenti, atti amministrativi o misure di politica economica direttamente o indirettamente concernenti l'investimento, a richiesta dell'investitore sarà applicato il medesimo trattamento che era applicabile all'investimento al momento in cui ne venne approvata la realizzazione.

Articolo 13 **(Applicabilità dell'Accordo)**

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ad ogni futuro investimento effettuato da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno altresì agli investimenti già esistenti, effettuati successivamente al 18 agosto 1984, qualora conformi alle pertinenti leggi sugli investimenti vigenti nei Paesi delle Parti Contraenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 14 **(Entrata in vigore)**

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data della seconda delle due notifiche con cui ciascuna delle Parti Contraenti comunicherà ufficialmente all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

Articolo 15
(Durata e scadenza)

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni a partire dalla data della notifica di cui all'articolo 14, e per ulteriori periodi di cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle Parti Contraenti avanzata con non meno di un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza.
2. Nel caso di investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli articoli da 1 a 13 del presente Accordo rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a *Mozimbo* il *14 dicembre 1988*, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e portoghese, tutti i testi essendo egualmente autentici.

In caso di qualsiasi divergenza, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO



PROTOCOLLO

Con la firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti Contraenti concordano altresì sul rispetto delle seguenti clausole, che saranno considerate parte integrante dell'Accordo.

1. Disposizioni Generali

Il presente Accordo, e tutte le clausole in esso contenute concernenti gli "Investimenti", purchè effettuati in conformità alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio l'investimento è realizzato, si applicano altresì alle seguenti attività connesse:

organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e disposizione di società, filiali, agenzie, uffici, fabbriche od altre strutture per la gestione degli affari; stipula, conclusione ed esecuzione di contratti; acquisizione, uso, protezione e disposizione di proprietà di qualsiasi genere, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; accensione di prestiti; acquisto, emissione e vendita di azioni di partecipazione e di altri titoli; acquisto di divisa estera per le importazioni.

"Attività Connesse" comprendono altresì, *inter alia* :

- I) la concessione di franchises o diritti su licenza;
- II) l'ottenimento di registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizzazioni necessarie per la conduzione di attività commerciali, che dovranno essere in ogni caso rilasciate sollecitamente, secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti;
- III) l'accesso agli istituti finanziari in qualsiasi divisa, ed ai mercati del credito e delle valute;
- IV) l'accesso a fondi in essere presso istituti finanziari;
- V) l'importazione ed installazione delle attrezzature necessarie alla normale gestione delle attività aziendali, comprese, ma non esclusivamente, attrezzature per ufficio ed autovetture, nonché l'esportazione di attrezzature ed autovetture all'uopo importati;
- VI) la divulgazione di informazioni commerciali;
- VII) la conduzione di studi di mercato;
- VIII) la nomina di rappresentanti commerciali, ivi compresi agenti, consulenti e distributori, e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altri eventi promozionali;
- IX) la commercializzazione di beni e servizi, anche attraverso i sistemi di distribuzione e di marketing interno, come anche pubblicità e contatti diretti con persone fisiche e giuridiche della Parte Contraente ospitante;
- X) il pagamento di beni e servizi in valuta locale;
- XI) i servizi di leasing.

2. Con riferimento all'Articolo 2

- a) Una Parte Contraente (o sue agenzie o rappresentanti) puo' stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente che effettuino investimenti di interesse nazionale sul suo territorio, un accordo di investimento che disciplini lo specifico rapporto giuridico relativo a detto investimento.
- b) Nessuna delle Parti Contraenti porra' alcuna condizione per la creazione, lo sviluppo o la continuazione degli investimenti, che possa implicare l'assunzione o l'imposizione di qualsiasi limite alla vendita della produzione sui mercati interno ed internazionale, o che specifichi che le merci debbono essere reperite sul mercato locale, o condizioni consimili.
- c) Ciascuna Parte Contraente fornira' mezzi efficaci per consentire rivendicazioni e per far valere i diritti connessi agli investimenti ed agli accordi d'investimento.
- d) I cittadini di ciascuna delle due Parti Contraenti autorizzati a lavorare sul territorio dell'altra Parte Contraente a seguito di un investimento effettuato ai sensi del presente Accordo avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attivita' professionali, in conformita' alla legislazione della Parte Contraente ospitante.
- e) In conformita' alle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolera' nel modo piu' favorevole possibile i problemi connessi all'ingresso, soggiorno, attivita' lavorativa e spostamento sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente che svolgano attivita' connesse con gli investimenti di cui al presente Accordo, assicurando il medesimo trattamento ai membri delle loro famiglie.
- f) Alle persone giuridiche costituite ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti di una delle Parti Contraenti, che siano di proprieta' o controllate dagli investitori dell'altra Parte Contraente, sara' permesso di reclutare personale dirigenziale di loro scelta, indipendentemente dalla nazionalita', in conformita' alla legislazione della Parte Contraente ospitante.

3. Con riferimento all'Articolo 3

A tutte le attivita' relative all'approvvigionamento, vendita, trasporto di materie prime e loro derivati, energia, carburanti e mezzi di produzione, cosi' come a qualsiasi altro tipo di operazione connessa od in qualche modo connessa ad attivita' imprenditoriali contemplate dal presente Accordo, sara' accordato nel territorio di ciascuna Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle consimili attivita' ed iniziative intraprese da investitori della Parte Contraente ospitante o da investitori di Stati terzi.

4. Con riferimento all'Articolo 5

Qualsiasi misura adottata in relazione ad un investimento effettuato da un investitore di una delle Parti Contraenti, che sottragga risorse finanziarie o altri beni all'investimento o crei ostacoli all'attivita' o rechi sostanziale pregiudizio al valore dell'investimento stesso, cosi' come ogni altra misura avente analogo effetto, sara' considerata alla stregua del paragrafo 2 dell'Articolo 5.

5. Con riferimento all'Articolo 9

Ai sensi dell'Articolo 9 (3) (b), l'arbitrato sarà condotto in conformità ai criteri arbitrati della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), con l'osservanza, altresì, delle seguenti disposizioni :

- a) Il Tribunale arbitrale sarà composto da tre Arbitri; qualora questi non siano cittadini di una delle due Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

La nomina degli arbitri, allorquando resa necessaria ai sensi dei regolamenti UNCITRAL, sarà effettuata dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma, nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina. L'arbitrato avrà luogo a Stoccolma, a meno che le due Parti in arbitrato abbiano diversamente convenuto.

- b) Nel pronunciare la propria decisione, il Tribunale arbitrale dovrà in ogni caso applicare anche le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.


Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali, in conformità alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parte.


In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a *Maseno* il *14 dicembre 1998*, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e portoghese, tutti i testi essendo egualmente autentici.

In caso di qualsiasi divergenza farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA




PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
ON
THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique (hereinafter referred to as the Contracting Parties);

desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially in relation to investments by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

and,

acknowledging that offering encouragement and reciprocal protection to such investment based on international agreements will contribute to stimulating business ventures and fostering the prosperity of both Contracting Parties.

Hereby agree as follows:

**Article 1
(Definitions)**

For the purpose of this Agreement:

1. The term "investment" shall be construed to mean any investment effected by a legal or a natural person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of the Contracting Parties.

The term "Investment" comprises in particular, but not exclusively:

- a) movable and immovable property and the ownership rights *in rem*;
- b) shares, debentures, equity holdings or any other instruments of credit, as well as Government and public securities;
- c) credits for sums of money or any performance having economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;
- d) copyrights, commercial trade marks, patents, industrial designs, intellectual and industrial property rights, know-how, trade names and goodwill connected with an investment;

- e) capital expenditures effectively made under licence and franchising in accordance with the law, including those expenditures connected with the right to search for, extract and exploit natural resources;
- f) any increases in value of the original investment.

Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature of the investment thereof.

2. The term "investor" shall mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as the foreign subsidiaries, affiliates and branches controlled by the above natural and legal persons.
3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall mean any natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.
4. The term "legal person" in reference to either Contracting Party, shall mean any entity having its head office in the territory of such Contracting Party and recognised by it, such as public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.
5. The term "income" shall mean the money accruing to an investment, including in particular profits, interest income, capital gains, dividends, royalties or payments for technical services and any other form of payment both in money or in kind.
6. The term "territory" shall mean, in addition to the zones contained within the boundaries of the country of each Contracting Party, the maritime zones. The latter also comprise the marine and submarine zones over which the Contracting Parties exercise sovereignty and sovereign or jurisdictional rights, according to the international law.
7. "Investment agreement" means an agreement between a Party (or its Agencies or Instrumentalities) and an Investor of the other Party concerning an investment.
8. "Non-discriminatory treatment" means treatment that is at least as favourable as the better of national treatment or most-favoured-nation treatment.

Article 2

(Promotion and Protection of Investments)

1. Either Contracting Party shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in its territory.
2. Investors of either Contracting Party shall have the right to carry out investment activities in the territory of the other Contracting Party in conformity with the laws and regulations of each Contracting Party and International Conventions relevant in this matter existing on the date of the entry into force of this Agreement.

3. Either Contracting Party shall at all times ensure just and fair treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Either Contracting Party shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in its territory by investors of the other Contracting Party, as well as companies and enterprises in which these investments have been effected, shall, in no way, be subject to unjustified or discriminatory measures.
4. Each Contracting Party shall create and maintain, in its territory a legal framework apt to guarantee to investors the continuity of legal treatment, including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.

Article 3

(National Treatment and the most Favoured Nation Clause)

1. Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States.
2. In case, from the legislation of one of the Contracting Parties, or from the international obligations in force or that may come into force for the future for one of the Contracting Parties, should come out a legal framework according to which the investors of the other Contracting Party would be granted a more favourable treatment than the one foreseen in this Agreement, that more favourable treatment will apply also for the outstanding relationships.
3. The provisions under point 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of third States by virtue of their membership of a Customs or Economic Union, of a Common Market, of a Free Trade Area, of a regional or sub-regional Agreement, of an international multilateral economic Agreement or under Agreements signed in order to prevent double taxation or to facilitate cross border trade.

Article 4

(Compensation for Damages or Losses)

Should investors of either Contracting Party incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in which the investment has been effected shall offer at all events a compensation no less favourable than the one granted to investors of third States, in respect of losses or damages thereof. Compensation payments shall be freely transferable without undue delay.

Article 5
(Nationalisation or Expropriation)

1. The investments to which this Agreement relates shall not be subject to any measure which might limit the right of ownership, possession, control or enjoyment of the investments, permanently or temporarily, save where specifically provided by current national or local legislation or regulations and orders handed down by Courts or Tribunals having jurisdiction in the territory of a Contracting Party.
2. Investments of investors of either Contracting Party shall not be "de jure" or "de facto", directly or indirectly nationalised, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having an equivalent effect in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes or national interest and in exchange for immediate, full and effective compensation and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.
3. The just compensation shall be established on the basis of real market value immediately prior to the moment in which the decision to nationalise or expropriate is announced or made public.

In the absence of an understanding between the host Contracting Party and the investor during the nationalisation or expropriation process, compensation shall be based on the currency in which the investment was made and on the documented reference parameters adopted or taken into account in the constitution of the investment.

The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which the nationalisation or expropriation has been announced or made public.

Without restricting the scope of the present Article, in case that the object of one of the measures referred to in paragraph 2 of this article is a legal person jointly created by Italian and Mozambican investors, the evaluation of the share of the investors will be, in the currency of the investment, not lower than the starting value, increased proportionally by capital increases and revaluation of capital, undistributed profits and reserve funds, and diminished proportionally by the value of the losses.

4. Compensation will be considered as actual if it will have been paid in the same currency in which the investment was made.
5. Compensation will be considered as timely if it takes place without undue delay and, in any case, within one month.
6. Compensation shall include interests calculated on six months LIBOR basis from the date of nationalisation or expropriation to the date of payment.
7. A national or company of either Contracting Party that asserts that all or part of his or its investments has been expropriated shall have the right to prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Contracting Party to determine whether any such expropriation has occurred and, if so, whether such expropriation, and any compensation thereof, conforms to the principles of international law and to decide all other matters relating

thereto.

8. In the absence of an agreement between the investor and the responsible authority, the amount of compensation will be established according to the procedures for disputes resolution as per Article 9 of this Agreement. The compensation proceeds shall be freely transferable.
9. The provisions of paragraph 2 of this Article shall also apply to profits accruing to an investment and, in the event of winding-up, the proceeds of liquidation.
10. If after the dispossession the place, business or assets, partially or wholly expropriated for a specific purpose of public utility nature, such place, business or assets have not, for a maximum period of five years, been actually utilised or maintained the fulfilment of such purpose, the former owner shall have the preferential right, being all terms offered equal, to acquire or to resume the said place, business or assets.

Article 6 **(Repatriation of capital, profits and income)**

1. Either Contracting Party shall guarantee that the investors of the other Contracting Party may transfer abroad, without undue delay, in convertible currency, the following:
 - a) capital and additional capital, including reinvested income;
 - b) the net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services;
 - c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;
 - d) funds to repay loans connected to an investment and the payment of the related interest;
 - e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party, in the amount and manner prescribed by the national legislation and regulations in force.
2. Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article the same favourable treatment that is accorded to investments effected by investors of third State, in case it is more favourable.

Article 7 **(Subrogation)**

In the event that either Contracting Party (or an Institution thereof) has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for investments effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payments to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognise the assignment of the rights of the investor to the former Contracting Party (or its Institution). In relation to the transfer of

payments to the Contracting Party (or its Institution) by virtue of this assignment, the provisions of Article 4, 5 and 6 of this Agreement shall apply.

Article 8 (Transfer procedures)

1. The transfers referred to in Article 4, 5, 6 and 7 shall be effected in convertible currency without undue delay and within six months after fiscal obligations have been met. The transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer, except for the provisions under point 3 of Article 5 concerning the exchange rate applicable in case of nationalisation or expropriation.
2. The fiscal obligations under the previous paragraph are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the proceedings provided for by the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been made.

Article 9 (Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties)

1. Disputes which may arise between either Contracting Party and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled amicably, as far as possible.
2. In case an investor or entity of one of the Contracting Parties have stipulated an investment agreement in accordance with the relevant applicable laws in force, the procedure foreseen in such investment agreement shall apply.
3. In the event that a dispute cannot be settled amicably within six months from the date of the written application for settlement, the investor or entity in question may submit at their choice the dispute for settlement to:
 - a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;
 - b) an ad hoc Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the United Nations Commission on the International Trade Law (UNCITRAL), the host Contracting Party undertaking hereby to accept the reference to said arbitration;
 - c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedures under the Washington Convention of 18th March, 1965, on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States, if or as soon as both the Contracting Parties have acceded to it;
 - d) other international arbitration arrangements, mechanisms or instruments adhered to and ratified by both Contracting Parties;

4. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration procedure or judicial procedures already underway until these procedures have been concluded, and either Contracting Party has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

Article 10

(Settlement of Disputes between the Contracting Parties)

1. Any disputes which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.
2. In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of either Contracting Party, be laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided in the following paragraphs of this Article.
3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The two members shall then choose a national of a third State to serve as a President. The President shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.
4. If within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the appointment shall be made by the Vice President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.
5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitration and of their representative at the hearings. The President's costs and any other costs shall be divided equally between the Contracting Parties. The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

Article 11
(Relations between Governments)

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

Article 12
(Application of other Provisions)

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another international agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied in either Contracting Party to the investors of the other Contracting Party.
2. Whenever the treatment accorded by either Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its relevant applicable laws and regulations or other provisions or specific contracts or investment authorisations or agreements is more favourable than that provided under this agreement, the most favourable treatment shall apply.

In case the host Contracting Party has not applied such treatment, in conformity with the above, and the investor suffers a damage as a consequence thereof, the investors shall be entitled to a compensation of such damages in conformity with Article 4.

3. Whenever, after the date when the investment has been made, a modification should take place in laws, regulations, acts or measures of economic policies governing directly or indirectly the investment, the same treatment shall apply upon request of the investor that was applicable to it at the moment when the investment was agreed upon to be carried out.

Article 13
(Applicability of this Agreement)

The provisions of this Agreement shall apply to any future investments made by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party. It will also apply to the already existing investments made after 18.8.1984, when in accordance with the relevant investment laws in force in the Contracting Parties Countries on the date of the entry into force of this Agreement.

Article 14
(Entry into force)

This Agreement shall become effective as from the date of the second of the two notifications with which the two Contracting Parties shall communicate officially each other that their respective ratification procedures have been completed.

Article 15
(Duration and Expiry)


1. This Agreement shall remain effective for a period of 10 years from the date of the notification under Article 14 and shall remain in force for further periods of 5 years thereafter, unless one of the Contracting Parties withdraws in writing by not later than one year notice before the expiry date.
2. In the case of investments effected prior to the expiry dates, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of Articles 1 to 13 shall remain effective for a further five years period.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.


Done in *Maspo* on *December 14, 1998*, in two originals, each in the Italian, English and Portuguese languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE



PROTOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique on the Promotion and Protection of Investments, the Contracting Parties also agreed on the following clauses, which shall be deemed to form an integral part of the Agreement.

1. General Provision

This Agreement and all provisions thereof referred to "Investments", provided they are made in accordance with the legislation of the Contracting Party in whose territory the investment is made, apply as well to the following associated activities:

the organization, control, operation, maintenance and disposition of companies, branches, agencies, offices, factories or other facilities for the conduct of business; the making and performance of contracts; the acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds including intellectual property; the borrowing of funds; the purchase, issuance and sale of equity shares and other securities; and the purchase of currency for imports.

"Associated activities" also include, *inter alia*:

- I) the granting of franchises or rights under licenses;
- II) the receipt of registrations, licenses, permits and other approvals necessary for the conduct of commercial activity, which shall in any event be issued expeditiously, as provided for in the legislation of the Contracting Parties;
- III) access to financial institutions in any currency, and to credits and currency markets;
- IV) access to funds held in financial institutions;
- V) the importation and installation of equipment necessary for the normal conduct of business affairs, including, but not limited to, office equipment and automobiles, and the export of any equipment and automobiles so imported;
- VI) the dissemination of commercial information;
- VII) the conduct of market studies;
- VIII) the appointment of commercial representatives, including agents, consultants and distributors and their participation in trade fairs and other promotional events;
- IX) the marketing of goods and services, including through internal distribution and marketing systems, as well as by advertising and direct contact with natural and legal persons of the host Contracting Party;
- X) payment for goods and services in local currency;
- XI) leasing services.

2. With reference to Article 2

- a) A contracting Party (or its agencies or instrumentalities) may stipulate with investors of the other Contracting Party, who carry out investments of national interest in its territory, an investment agreement which will govern the specific legal relationship related to said investment.
- b) Neither of the Contracting Parties will set any condition for the creation, the expansion or the continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any limitation to the sale of the production on domestic and international markets, or which specifies that goods must be procured locally, or similar conditions.
- c) Each Contracting Party will provide effective means of asserting claims and enforcing rights with respect to investments and investment agreements.
- d) The nationals of either Contracting Party authorised to work in the territory of the other Contracting Party in connection with an investment as per this Agreement, shall have the right to adequate working conditions for the carrying out of their professional activities, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.
- e) According to its laws and regulations, each Contracting Party shall govern as favourably as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party, and members of their families, performing activities related to investments under this Agreement.
- f) Legal persons constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party, which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

3. With reference to Article 3.

All the activities relating to the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means, as well as any other kind of operation related to them and somehow linked to entrepreneurial activities under this Agreement, shall be accorded, in the territory of each Contracting Party, no less favourable treatment than the one accorded to similar activities and initiatives taken by investors of the host Contracting Party or investors of Third States.

4. With reference to Article 5

Any measure undertaken towards an investment effected by an investor of one of the Contracting Parties, which subtracts financial resources or other assets from the investment or creates obstacles to the activities or substantial prejudice to the value of the same investment, as well as any other measure having equivalent effect, will be considered as one of the measures referred to in paragraph 2 of Article 5.

5. With reference to Article 9

Under Article 9(3)(b), arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) as well as pursuant to the following provisions:

- a) The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties.

The appointment of arbitrators, when necessary pursuant to the UNCITRAL Rules, will be made by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two parties in the arbitration have agreed otherwise.

- b) When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall in any case apply also the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of international law recognized by the two Contracting Parties.


The recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislations, in compliance with the relevant international Conventions they are parties to.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in *Moscow* on *December 14th, 1998*, in two originals, each in the Italian, English and Portuguese languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

